

# Comune di Bronte

# V AREA - TECNICA -UFFICIO PROTEZIONE CIVILE

# ORDINANZA N° <u>4</u> 2 del <u>20/5/</u>2021

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI PER L'ANNO 2021.

### IL SINDACO

Quale Autorità Comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art.15 della Legge n° 225/1992 e ss. mm. ii.;

CONSIDERATO che il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte e/o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;

**CONSIDERATO**, inoltre, che la prevenzione incendi è funzione di prevalente interesse pubblico diretta a conseguire obiettivi di difesa del territorio per la sicurezza della vita umana, di tutela della pubblica e privata incolumità e di tutela dei beni e dell'ambiente;

RITENUTO, quindi, necessario predisporre per tempo provvedimenti finalizzati a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi e ad evitare, o comunque attenuare, la recrudescenza del fenomeno e le sue conseguenze;

VISTO il D. L. vo 02.01.2018 n. 1 "Codice della protezione civile";

**VISTO** il D. L. vo 31.03.1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59"

VISTA la L.R. 14/98;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007, art.1 comma 5;

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n.28 del 06/05/2008 di adozione della pianificazione di emergenza comunale relativa al rischio incendi di interfaccia, in corso di aggiornamento;

VISTA la L.R. 6 Aprile 1996 n. 16 "Prevenzione e lotta agli incendi della vegetazione";

VISTA la legge n. 353 del 21/11/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTA la L.R. 14 Aprile 2006 n. 14 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. n.16/1996 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";

VISTA la direttiva del Presidente della Regione Sicilia, D.P. n. 297 del 04/06/2008 "Fuochi controllati in agricoltura";

VISTO l'art. 40, comma 4, della L.R 16/1996, il quale stabilisce che, fino all'approvazione del regolamento comunale in materia di fuochi controllati in agricoltura, si applicano le norme del TULPS approvato con RD n.773/1931;

CONSIDERATO che questo Comune non si è ancora dotato del regolamento che disciplina la modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura;

**VISTO** che con l'entrata in vigore del Decreto Lgs.vo 3 Dicembre 2010, n. 205 è stato modificato il Decreto Lgs.vo 3 Aprile 2006, n. 152, riordinando la materia ambientale con il fondamentale compito di tutelare l'ambiente e la salute umana;

CONSIDERATO, che l'art. 14, comma 8, della L. 11/08/2014 n° 116 introduce, all'art.182 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'art 6-bis il quale considera normali pratiche agricole il raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco delle stesse. Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, che ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2 dell'art.34 della L.R. n. 16/96 e dell'articolo 3, comma 3, lett. c) della Legge 21 novembre 2000, n.353, viene fissato nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre di ogni anno, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è vietata;

VISTO l'art. 3, comma 1, della Legge 6 febbraio 2014, n. 6 che introduce l'art. 256-bis nel D.Lgs.vo 3 Aprile 2006, n. 152;

VISTO l'art. 29 del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, "Codice della Strada";

VISTA la delibera di Giunta Municipale n.78 del 29/06/2016 con la quale è stato rideterminato in € 50,00 l'importo da pagare in misura ridotta a titolo di sanzione amministrativa per violazione alle Ordinanze Sindacali ed ai Regolamenti Comunali come previsto dall'art.7 bis nella legge 18/08/2000 n. 267, secondo le disposizioni di cui al 1° comma dell'art. 16 della legge 689/1981;

**VISTO** il Testo Unico degli Enti Locali, D.L.vo 267/2000 e s.m.i con particolare riguardo all'art.54 in materia di Ordinanze Sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione di gravi pericoli per la pubblica incolumità;

VISTA altresì, nell'ambito delle vigenti "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", l'ordinanza contingibile e urgente N.18 del 30/04/2020 del Presidente della Regione Siciliana che, all'art.3 "Norme in materia di manutenzione e conduzione di terreni ed aree verdi", annovera tra le "situazioni di necessità" la specifica attività non necessariamente imprenditoriale - finalizzata ai lavori di manutenzione dei terreni anche per la prevenzione degli incendi,

VISTI gli artt. 423 - 423 bis - 424 - 425 449 e 650 del Codice Penale;

### ORDINA

# Art.1 (Obblighi e divieti)

E' fatto obbligo, a tutti i proprietari di terreni, i conduttori e i gestori dei fondi rustici e aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze, nonché ai proprietari di aree verdi urbane incolte, ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree di pertinenza, ricadenti nel territorio del comune di Bronte, di provvedere, entro il 14 giugno 2021 e nel rispetto delle modalità di cui al successivo art.2, ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti negli interventi di pulizia dei loro terreni mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo:

- a) alla ripulitura di tali aree mediante estirpazione di sterpaglie, cespugli, arbusti e residui di coltivazioni, nonché allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant'altro possa essere veicolo di incendio;
- b) alla recinzione ( ove assente o carente ) in corrispondenza dei confini fronteggianti vie, strade e piazze aperte al pubblico passaggio, al fine di evitare immissione di rifiuti;
- c) al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade;

- d) i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi per uso domestico e non, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00 fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze;
- e) ad assicurare in tutte le aree sopracitate e fino al 15 ottobre 2021, il mantenimento delle condizioni atte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, sia l'immissione di rifiuti di qualsiasi tipo;

La tempestiva comunicazione dell'avvenuta esecuzione dei suddetti adempimenti, inoltrata al Comando di Polizia Locale di Bronte, per le dovute verifiche, pur non rivestendo carattere di obbligatorietà ( tranne che per la "diffida" di cui al successivo articolo 3 della presente ordinanza), consentirà di evitare l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.4, specie nel caso di incendio radente che dovesse comunque interessare l'area successivamente alla sua ripulitura.

E' vietato accendere fuochi nel periodo compreso tra il 15 Giugno e il 15 Ottobre 2021, salvo diverse disposizioni da emanare con ulteriore ed apposita ordinanza sindacale, in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, di aree boscate, arborate, cespugliate, incolte o in stato di abbandono, di serbatoi e tubazioni di gas, lungo le strade e, in genere in tutte le aree a rischio sopra indicate ricadenti nel territorio comunale, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, ad eccezione delle pratiche di abbruciamento sul posto, di cui al successivo articolo 2 della presente ordinanza e se regolarmente autorizzate.

### Art.2

## ( Modalità esecutive degli interventi )

- a) Per la pulitura delle coltivazioni agricole specializzate (uliveti, noccioleti, vigneti, pistacchieti, agrumeti, frutteti, etc.) e in quelle ricadenti in zone soggette a particolari vincoli di tutela ambientale (aree boschive, zone di rispetto di parchi, etc.), gli interventi di ripulitura dovranno riguardare essenzialmente le specie infestanti, con divieto assoluto di procedere a spianamenti generalizzati e/o estirpazioni indiscriminate, che, in difetto delle necessarie autorizzazioni, saranno perseguiti a norma di legge;
- b) Il materiale derivante dalla ripulitura dei terreni o dalla realizzazione dei viali parafuoco dovrà essere adeguatamente smaltito in regime di raccolta differenziata, con divieto di abbandono sia all'interno della stessa area o al di fuori di essa, sia nei contenitori destinati ai normali rifiuti domestici, a pena dell'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme in materia di abbandono rifiuti, discariche abusive, etc;
- c) In alternativa al suddetto smaltimento è possibile procedere, fino al 14 Giugno 2021, e con esclusione delle giornate particolarmente calde e ventose, all'abbruciamento sul posto dei materiali vegetali derivanti dalla ripulitura delle aree, purché nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:
  - 1) che le aree in cui procedere all'abbruciamento siano poste fuori dal perimetro dell'abitato e a debita distanza dalle abitazioni più vicine, verificando costantemente che la combustione e le relative emissioni in atmosfera non creino problemi e molestie a terzi, nel qual caso dovrà procedersi all'immediato spegnimento dei fuochi e alla bonifica, come di seguito indicato;
  - 2) che il materiale da bruciare sia costituito unicamente da modeste quantità di stoppie, frasche, sterpaglie e scarti vegetali (complessivamente non superiori a 3 metri steri per ettaro, (come stabilito dall'art.182 comma 6 bis del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152), adeguatamente essiccati e composti in cumuli di dimensione limitata in modo da produrre minore quantità possibile di fumi, posti in una zona appositamente predisposta lontano dalla vegetazione circostante e da eventuali strutture e infrastrutture antropizzate e non ( ivi compresi serbatoi di gas, tubazioni, cavi elettrici, etc. );
  - 3) che l'accensione dei fuochi avvenga nelle seguenti fasce orarie: dalle ore 6.00 alle ore 9,00 e dalle ore 17,00 alle ore 19,00 orari soggetti a modifica in relazione a specifiche condizioni meteorologiche o necessità di sicurezza verificando che, all'orario limite sopra indicato, e comunque prima di abbandonare la zona, il fuoco sia completamente spento e privo di focolai e braci ancora attivi o di residui fumanti, e curando che le ceneri siano ricoperte con uno

strato di terra vegetale, al fine di scongiurare ogni rischio di riaccensione;

- 4) che durante tutte le fasi dell'attività, e fino al completo spegnimento del fuoco (con gli accorgimenti sopra indicati), sia assicurata, da parte del proprietario e/o conduttore del fondo o dalla persona da questi incaricata, una costante sorveglianza delle operazioni di abbruciamento e siano altresì adottati tutti gli accorgimenti atti a scongiurare il propagarsi accidentale del fuoco nella stessa area o verso le proprietà altrui;
- 5) che, indipendentemente dagli orari indicati, si proceda come sopra all'immediato spegnimento del fuoco in caso di: sopraggiunte condizioni meteorologiche che favoriscono il ristagno della fumosità e impediscono la normale dispersione del contenuto particellare in atmosfera; improvviso peggioramento delle ottimali condizioni atmosferiche (accresciuta ventosità); propagazione dei fumi verso la pubblica viabilità; intolleranza altrui verso le emissioni generate; a seguito, comunque, di semplice ordine verbale impartito da Agenti o Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.
- d) Nel caso di interventi di ripulitura da effettuare dopo la data del 15 giugno 2021 ( per "ravvedimento" o a seguito della diffida di cui al successivo art.3), l'abbruciamento, ferme restando le modalità esecutive di cui sopra, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comando Polizia Municipale/Ufficio Tutela Ambiente a seguito di apposita istanza con indicazione precisa del luogo, della superficie e della vegetazione interessata, delle date ed orari di abbruciamento, delle modalità esecutive dello stesso, delle cautele che si intendono adottare, dei responsabili delle operazioni, nonché con la dichiarazione di assunzione di oneri e responsabilità anche nei confronti di terzi.

### Art. 3

## (Procedimento amministrativo - Diffida)

- a) Decorso il termine indicato all'art.1 della presente ordinanza, il semplice accertamento, da parte degli Organi elencati al successivo art.7, della mancata attuazione degli obblighi sanciti dalla presente ordinanza, costituirà titolo per l'avvio del procedimento nei confronti dei soggetti inadempienti, con formulazione di diffida ad adempiervi entro un breve termine (da 7 a 3 giorni, secondo la gravità della situazione) e con obbligo di comunicarne l'avvenuta esecuzione, pena la sanzione di cui al successivo art.4.
- b) In caso di materiale impossibilità di sottoporre a verifica tutti i luoghi oggetto delle predette diffide, la mancata comunicazione di cui sopra – in quanto finalizzata alla loro verifica selettiva e mirata – costituirà titolo per la constatazione d'ufficio dell'inottemperanza alla presente ordinanza, con le relative sanzioni di cui al successivo art.4.

# Art. 4 (Sanzioni)

- A carico dei soggetti inadempienti a quanto disposto con la presente Ordinanza, in base ai relativi procedimenti amministrativi predisposti dal Comando di Polizia Locale, saranno applicate con le modalità di cui all'art. 16 della Legge 24/11/1981 n.689 le seguenti sanzioni:
  - a) La mancata osservanza della presente Ordinanza, oltre alle sanzioni previste dalla vigente normativa, sarà applicata la sanzione amministrativa di € 50,00 di cui alla delibera di Giunta Municipale n.78 del 29/06/2016.
  - b) In caso di mancata rimozione di siepi, erbe e rami che si protendono sulla sede o sul ciglio di strade adibite al pubblico transito, ( art.1 comma 2° della presente ordinanza ), sanzione pecuniaria amministrativa da € 173,00 a € 695,00 ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada;
  - c) In caso di accertata esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio durante il periodo compreso tra il 15 Giugno e il 15 Ottobre 2018, sarà applicata la sanzione amministrativa non inferiore ad € 1.032,00 e non superiore ad € 10.329,00 ai sensi dell'art.10 della Legge n. 353 del 21/11/2000.
- Per i terreni oggetto di incendio, si rimanda alle ulteriori sanzioni, divieti e prescrizioni di cui all'art.10 della L. 353/2000 ( iscrizione nello speciale "catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco", vincolo quindicennale di immodificabilità urbanistica, vincolo decennale di inedificabilità, etc. ) ed alle sanzioni penali di cui all'art.11 nel caso di accertamento di responsabilità nell'incendio.

#### Art. 5

### (Responsabilità civile e penale)

- Gli inadempienti saranno responsabili, civilmente e penalmente, dei danni che si dovessero verificare a seguito di incendi, a persone e/o beni mobili e immobili per l'inosservanza della presente Ordinanza ai sensi artt. 423 - 423 bis - 424 - 425 - 449 e 650 del Codice Penale.

#### Art. 6

## (Collaborazione dei cittadini)

- Chiunque avvista un incendio, ha l'obbligo di darne immediata comunicazione ai Vigili del Fuoco o al Servizio Antincendio Boschivo del Corpo Forestale, alla Polizia Municipale e/o alle Autorità locali di Pubblica Sicurezza, fornendo le indicazioni necessarie per la sua localizzazione, ai seguenti numeri telefonici:
  - Vigili del Fuoco 115
  - Servizio Antincendio Boschivo Corpo Forestale 1515 095 691140
  - Comando Polizia Municipale 095 7747250 095 692494
  - Carabinieri 112 095 691000
  - Ufficio Protezione Civile Comunale 095 693676
- I cittadini potranno segnalare ai competenti uffici eventuali inadempienze o situazioni di potenziale pericolo derivanti dall'incuria e dall'abbandono di terreni, anche mediante apposito modulo reperibile presso l'U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico -, o sul sito internet del Comune <a href="www.comune.bronte.ct.it">www.comune.bronte.ct.it</a> avendo cura, ove possibile e noto, di evidenziare le generalità dei proprietari delle aree interessate e i recapiti degli stessi, al fine di agevolare i relativi adempimenti.

#### Art. 7

# (Organi incaricati dell'esecuzione)

- Gli Ufficiali e gli Agenti di Pubblica Sicurezza, gli Agenti di Polizia Giudiziaria e il Comando di Polizia Municipale sono incaricati di far eseguire la presente Ordinanza mediante predisposizione di mirati servizi di vigilanza e controllo; il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell'applicazione delle relative sanzioni e procedure connesse, entro i termini previsti dell'art.14 della Legge 689/81.

# Art. 8 Pubblicizzazione

Alla presente Ordinanza sarà data ampia pubblicità e diffusione attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e l'inserimento sul sito internet del Comune **www.comune.bronte.ct.it.** 

Sarà altresì trasmessa, per le rispettive competenze a:

- Prefettura di Catania;
- Dipartimento Regionale della Protezione Civile Servizio Sicilia Sud-Orientale;
- Dipartimento Regionale Protezione Civile Sala Operativa Regionale (SORIS)
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania;
- Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Catania;
- Al Sindaco della Città Metropolitana di Catania
- Al Capo del 2º Dipartimento Gestione Tecnica Città Metropolitana di Catania;
- Comando Distaccamento del Corpo Forestale di Bronte;
- Comando Distaccamento del Corpo Forestale di Maniace;
- Comando Stazione Carabinieri di Bronte;
- Al Distaccamento Polizia Stradale di Randazzo;
- ANAS Compartimento di Catania;
- Ferrovia Circumetnea Catania.
- Comando Polizia Municipale di Bronte;

### Art. 9 Decorrenza e validità

La presente Ordinanza è immediatamente eseguibile ed <u>ha validità fino al 15 Ottobre 2021</u>, salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del periodo previsto dall'art.1, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

IL SINDACO

Dalla residenza municipale, lì 20/05/2071